



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

Roma, 22 SET. 2006

**FEDERFARMA**  
**Federazione Nazionale**  
**in persona del legale rappresentante**  
**Via Emanuele Filiberto 190**  
**00185 ROMA**  
**Fax 06.70476587**

**Egr. Dott. Giorgio Siri**  
**Presidente**  
**FEDERFARMA**  
**Federazione Nazionale**  
**Via Emanuele Filiberto 190**  
**00185 ROMA**  
**Fax 06.70476587**

**Direzione Provinciale del Lavoro di**  
**Roma -**  
**Sezione Ispettorato del Lavoro**  
**Via M. Brighenti, 23**  
**00159 ROMA**  
**Fax 06.4394492**

e p.c.

**Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio**  
**dei Ministri**  
**On. Romano Prodi**  
**Fax 06.67793543**

**Ill.mo Sig. Ministro della Salute**  
**On. Livia Turco**  
**Fax 06/59945226**  
**Fax 06/59945301**

**RACCOMANDATA A/R**  
*Anticipata via fax*

**Pos. 24896**  
**Prot. 10845/N76**

*Comunico che nella seduta del 19 settembre 2006 la Commissione, su proposta del Prof. Tommaso Edoardo Frosini, Commissario delegato per il settore, ha adottato all'unanimità la seguente delibera:*

**Delibera n. 06/495**

## LA COMMISSIONE

### PREMESSO

- che con nota in data 21 luglio 2006, pervenuta in data 24 luglio 2006, la Federfarma comunicava di indire una giornata di astensione collettiva dal servizio per le farmacie private da tenersi in data 26 luglio 2006, per protesta contro l'emanazione del D. L. 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 4 luglio 2006, n. 153), recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
- che in data 24 luglio 2006 la Commissione di garanzia inviava indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. D), della legge 12 giugno 1990, n. 146; come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, contestando la violazione relativa al mancato rispetto del termine di preavviso previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 146/1990 e succ. mod., nonché dall'art. 3 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore delle farmacie private adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 03/169 del 17.12.2003 e pubblicata in GU n. 302 del 31 dicembre 2003;
- che la Federfarma non ha aderito alla indicazione immediata succitata;
- che con delibera assunta in data 27 luglio 2006, prot. n. 9221/vc58, successivamente notificata alle parti, la Commissione apriva a carico della Federfarma un procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 4-*quater* e 13, lett. i), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, contestando il **mancato rispetto del termine di preavviso** previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 146/1990 e succ. mod., nonché dall'art. 3 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore delle farmacie private adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 03/169 del 17.12.2003 e pubblicata in GU n. 302 del 31 dicembre 2003;
- che con nota in data 24 agosto, la Federfarma faceva pervenire osservazioni scritte nelle quali chiedeva in via preliminare che, nelle more del giudizio amministrativo pendente in ordine alla legittimità della Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 03/169 del 17.12.2003 e pubblicata in GU n. 302 del 31 dicembre 2003, la Commissione si astenesse dal comminare sanzioni in base alla predetta disciplina. Nella predetta nota la Federfarma asseriva inoltre: che lo sciopero avrebbe dovuto essere considerato come azione proclamata in difesa della salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, e dunque del diritto alla salute, e fosse pertanto ascrivibile alla fattispecie dello sciopero "in difesa dell'ordine costituzionale" (art. 2,

comma 7, legge 146/1990 e ss. mod.), come tale non soggetto all'obbligo del preavviso minimo; che, essendo la regola dell'obbligo di preavviso prevista al fine "di consentire ai gestori dei servizi pubblici essenziali di approntare eventuali rimedi per sovvenire agli inconvenienti causati dallo sciopero", tale necessità non si sarebbe dovuta ravvisare nel caso di specie, giacché "i suoi (di Federfarma, ndr) associati garantiscono direttamente e con immediatezza i presidi minimi senza alcuna necessità di tempi per l'organizzazione delle prestazioni di lavoratori dipendenti"; che, anche in relazione alla ulteriore finalità del preavviso, quella di rendere edotti gli utenti della temporanea sospensione del servizio, tale obiettivo sarebbe stato comunque raggiunto in funzione del clamore suscitato dalla protesta e dal conseguente spazio ad essa dedicato da tutti gli organi di informazione. Con il medesimo atto la Federfarma chiedeva altresì di essere audita in relazione al procedimento in corso per meglio illustrare le predette osservazioni;

- che nel corso dell'audizione tenutasi il 6 settembre 2006, la Federfarma, nel ribadire gli argomenti di cui alla nota trasmessa in data 24 agosto 2006, sottolineava, in particolare, che nessuna effettiva lesione ai diritti degli utenti era stata arrecata dall'agitazione del 26 luglio 2006 e che, peraltro, la violazione dell'obbligo di preavviso minimo era stata resa necessaria dalle particolari circostanze della vicenda, e cioè dalla decisione del Governo di adottare repentinamente e senza alcuna previa consultazione delle categorie interessate un provvedimento d'urgenza che "rivoluziona" l'assetto normativo della distribuzione dei farmaci; i termini particolarmente brevi dell'iter parlamentare di conversione del decreto legge avrebbero pertanto costretto l'associazione di categoria ad effettuare l'agitazione senza il rispetto della norma in materia di preavviso. La Federfarma si riservava inoltre di produrre ulteriore documentazione comprovante la predetta affermazione della scarsa lesività dell'azione, con particolare riguardo al numero delle farmacie private e pubbliche aperte, rispetto al totale delle stesse dunque, e concludeva le proprie difese invocando una graduazione della sanzione commisurata all'importanza della vertenza ed alle delicate circostanze riferite.

- che con nota in data 12 settembre la Federfarma faceva pervenire ulteriore documentazione preannunciata in sede di audizione, con la quale ribadiva la scarsa lesività dell'astensione collettiva realizzata in data 26 luglio 2006, in ragione del fatto che, su di un totale di 15.519 farmacie private insistenti sul territorio nazionale, erano "rimaste aperte non meno di 1600 farmacie di turno, oltre a 1273 farmacie pubbliche, per un totale di 2873 farmacie pari al 18,51% del totale"

## CONSIDERATO

1. che il servizio erogato dalle farmacie private rientra pacificamente nel campo di applicazione delle disposizioni della legge n. 146/1990, in virtù dell'estensione del campo di applicazione soggettivo disposta dalla legge n. 83 del 2000;

2. che in tale settore di attività, oltre alle disposizioni di cui alla legge n. 146/1990 e ss. mod., è altresì applicabile la Regolamentazione provvisoria adotta dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 03/169 del 17.12.2003 e pubblicata in GU n. 302 del 31 dicembre 2003;

3. che l'astensione collettiva oggetto del procedimento è incorsa nella violazione della regolamentazione legislativa e contrattuale vigente, come indicato in premessa;

4. che gli argomenti dedotti a difesa dalla Federfarma non appaiono persuasivi; in particolare, con riguardo alla preliminare questione dell'applicabilità o meno della regolamentazione di settore, è appena il caso di osservare che la pendenza del giudizio amministrativo non incide sulla efficacia del provvedimento, e che, in ogni caso, la regola del preavviso minimo, confermata dalla regolamentazione in oggetto, trova diretto fondamento nell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 146/1990 e ss. mod.;

5. che, con riguardo alle altre difese prodotte, si osserva che non può essere accolta la tesi dell'afferenza dello sciopero in oggetto alla fattispecie di cui all'art. 2, comma 7, legge 146/1990 e ss. mod., atteso che, stante la sua formulazione letterale, tale eccezione si riferisce a "situazioni di eccezionale gravità tali da mettere in pericolo le istituzioni democratiche" (delibera n. 337 dell'8 maggio 1997), e che la norma in questione fa "principale riferimento ad ipotesi di sovvertimento violento – o pericolo di sovvertimento violento – dell'ordinamento statale da parte di poteri o soggetti usurpatori" (delibera n. 78 dell'11 febbraio 1999);

6. che, con riguardo agli argomenti spesi in ordine alle presunte finalità della regola del preavviso, si deve osservare che "la legge considera le "regole (sostanziali) da rispettare" e "le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo" alla stessa stregua, come due ordini di limiti del diritto di sciopero strumentali alla salvaguardia del nucleo essenziale dei diritti degli utenti" (Corte cost. 10 giugno 1993, n. 276), per cui la regola del preavviso non può essere considerata meramente funzionale alla organizzazione delle prestazioni minime da parte di chi gestisce il servizio pubblico, quasi che il termine di dieci giorni fosse concesso in beneficio del soggetto proclamante; né peraltro può ritenersi che l'eventuale clamore suscitato dall'iniziativa ed il conseguente spazio occupato dalla relativa notizia nei mezzi di informazione possano esonerare le organizzazioni proclamanti dal rispetto del predetto obbligo, volto a garantire la preventiva conoscenza, da parte degli utenti, della astensione dal servizio;

7. che, anche a voler considerare la affermata scarsa lesività dell'astensione collettiva e le asserite ragioni di urgenza che possono aver spinto l'organizzazione di categoria ad indire l'astensione collettiva in oggetto per protesta contro il Decreto legge citato in premessa, in relazione alla procedura evidentemente breve prevista dalla Costituzione per la conversione in legge del decreto (che, comunque, deve avvenire entro sessanta giorni), si rileva che tali ragioni non giustificano la violazione della disciplina di legge relativa al preavviso minimo (che è di dieci giorni), la quale, nel settore in oggetto, è posta a presidio e garanzia dei fondamentali diritti costituzionali alla salute e alla vita;

## VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento della associazione di categoria Federfarma, con riguardo alla astensione collettiva in oggetto, rilevando la violazione dell'obbligo del rispetto del preavviso minimo;

## **DELIBERA**

a carico della Federfarma, in persona del Presidente p.t., Dott. Giorgio Siri, ai sensi dell'art. 4, comma 4, legge 146/1990 e ss. mod., la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 12.911,00 (dodicimilanovecentoundici/00) da applicarsi con ordinanza ingiunzione della Direzione provinciale del Lavoro di Roma – sezione Ispettorato del lavoro;

## **INVITA**

la Direzione Provinciale del Lavoro – Sezione Ispettorato del lavoro di Roma ad adottare apposita ordinanza ingiunzione in esecuzione della presente deliberazione, a carico del Dott. Giorgio Siri, in qualità di Presidente pro-tempore della Federfarma, ai sensi dell'art. 4 comma 4, della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, a trasmettere alla Commissione di Garanzia l'ordinanza ingiunzione adottata, nonchè a comunicare l'avvenuta esecuzione ai sensi dell'art. 4, comma 4 quater, legge 146/1990 e ss. mod.;

## **AVVERTE**

che avverso la presente delibera è ammesso il ricorso al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 20 *bis* legge n. 146/1990 e successive modificazioni, nell'ordinario termine di prescrizione;

## **DISPONE**

la notifica della presente delibera alla Direzione Provinciale del Lavoro – sezione Ispettorato del lavoro di Roma, alla Federfarma, al dott. Giorgio Siri nella qualità di Presidente pro tempore della Federfarma nonché la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, lett. n), L. n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

**IL PRESIDENTE**  
(Antonio Martone)





*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

Roma 22 SET. 2006

**Organismo Unitario dell'Avvocatura  
Italiana  
in persona del Presidente pro-tempore  
Avv. Michelina Grillo  
Via G. Belli, 27  
00193 Roma  
Fax 06.3219431**

**Egr. Avv. Michelina Grillo  
Presidente  
Organismo Unitario dell'Avvocatura  
Italiana  
Via G. Belli, 27  
00193 Roma  
Fax 06.3219431**

**Direzione Provinciale del Lavoro di Roma –  
Sezione Ispettorato del Lavoro  
Via M. Brighenti, 23  
00159 Roma  
Fax 06.4394492**

**e p.c. Ministro della Giustizia  
Via Arenula, 71  
Roma  
Fax 06.68897411**

**RACCOMANDATA A.R.**  
*Anticipata via fax*

**Pos. n. 24895-24806**  
**Prot. 10846/N77**

*Comunico che questa Commissione, nella seduta del 19 settembre 2006, su proposta del Prof. Vincenzo Lippolis, Commissario delegato per il settore, ha adottato all'unanimità la seguente delibera:*

**Delibera n. 06/496**

## LA COMMISSIONE

nei procedimenti pos. n. 24806 e pos. n. 24895

### PREMESSO

- che in data 6 luglio 2006 è stata trasmessa la deliberazione del 5 luglio 2006 con la quale l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, *"in adempimento del mandato ricevuto dall'Assemblea Generale degli Ordini Forensi"* ha proclamato *"l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie per i giorni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2006, senza preavviso ai sensi dell'art. 2, 3° comma, della Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, nonché senza le limitazioni di cui al 4° comma dell'art. 2 della stessa regolamentazione"*;
- che tale astensione è stata indetta e comunicata senza il preavviso di 10 giorni adducendo a giustificazione la *"lesività costituzionale.....il grave pregiudizio di diritti fondamentali dei cittadini e la compromissione delle garanzie essenziali del giusto processo"* delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"*, riguardante le professioni e la professione forense in particolare;
- che in data 6 luglio 2006 la Commissione ha inviato all'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana una indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, per la violazione del termine di preavviso nonché per il mancato rispetto del limite di durata di sette giorni della prima azione di sciopero, rispettivamente previsti dall'art. 2, comma 1, della legge n. 146/1990 e dall'art 2, commi 1 e 4, della Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria – adottata dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/137 del 4 luglio 2002 e pubblicata in G.U. n.171 del 23 luglio 2002;
- che l'Organismo Unitario dell'Avvocatura ha contestato, sia in incontri che in via epistolare, la fondatezza delle osservazioni di cui all'indicazione immediata, ribadendo l'interpretazione data dall'Avvocatura circa l'applicazione delle norme invocate in materia di esonero dall'obbligo di preavviso e del rispetto del termine di durata;
- che, in particolare, con nota del 14 luglio 2006, veniva trasmesso, sempre a sostegno delle motivazioni dirette a illustrare la legittimità dell'astensione, il testo del parere, in data 12 luglio 2006, reso dal Prof. Avv. Massimo Luciani alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e all'AdEPP – Associazione degli Enti Previdenziali Privati, sulla ritenuta illegittimità costituzionale delle norme contenute nel Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006;
- che l'astensione si è quindi svolta come proclamata; pertanto, in data 19 luglio 2006 la Commissione ha comunicato all'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, in persona del Presidente Avv. Michelina Grillo, di aver deliberato nella seduta in pari data l'apertura (pos. 24806 prot. 8782/vc51) di un procedimento ai fini della valutazione del

comportamento di cui agli art. 4, comma 4 *quater*, e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per la violazione del termine di preavviso e per il mancato rispetto del limite di durata di sette giorni della prima azione di sciopero, rispettivamente previsti dall'art 2 comma 1, della legge 146/1990 e successive modifiche e dall'art 2, commi 1 e 4, della Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria – adottata dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/137 del 4 luglio 2002 e pubblicata in G.U. n.171 del 23 luglio 2002;

- che, successivamente, con delibera del 21 luglio 2006 l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, ha deliberato la prosecuzione dell'astensione precedentemente indetta proclamando una ulteriore astensione, per le medesime motivazioni, per i giorni 24, 25 e 28 luglio 2006;

- che, con riferimento a tale astensione, la Commissione, nella seduta del 26 luglio 2006, deliberava, nei confronti dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, l'apertura di un ulteriore procedimento (pos. 24895 prot 9222/vc59) ai fini della valutazione del comportamento di cui agli art. 4, comma 4 *quater*, e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, contestando le medesime violazioni di cui alla delibera di apertura del procedimento del 19 luglio 2006;

- che, con comunicazione del 28 luglio 2006, pervenuta il 31 luglio 2006, il Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, Avv. Michelina Grillo, faceva pervenire le proprie osservazioni ed eccezioni, trasmettendo anche un parere reso dal prof. Paolo Ridola al Consiglio Nazionale Forense circa la costituzionalità del suddetto Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 e chiedeva di essere sentita in audizione;

- che, in data 7 settembre 2006, presso la sede della Commissione si è tenuta l'audizione dei rappresentanti dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana. Nel corso di tale audizione sono state riproposte ed integrate le argomentazioni difensive formulate nelle memorie scritte in ordine alle violazioni contestate dalla Commissione e sono stati prodotti ulteriori documenti e note, in particolare un parere del Prof. M. Luciani sulla fondatezza delle contestazioni mosse dalla Commissione di garanzia con la delibera di apertura del procedimento del 26 luglio 2006;

che, in particolare, in tale parere è stato osservato che l'astensione, proclamata allo scopo di sollecitare la mancata approvazione di provvedimenti legislativi ritenuti incostituzionali, rientra nella previsione di cui all'art. 2 comma 7, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, essendo diretta a tutelare i diritti della persona e gli interessi fondamentali della collettività, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 276 del 1993 della Corte costituzionale e che la Commissione dovrebbe ispirarsi ad un criterio di massima prudenza nell'escludere l'applicazione della norma di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 146/1990 e successive modifiche in special modo quando l'astensione riguarda gli avvocati, atteso che essi svolgono funzioni *naturaliter* attinenti ad un fondamentale diritto della persona come il diritto di difesa;

## RITENUTO

di disporre la riunione dei suddetti procedimenti (pos. 24806 prot. 8782/vc51 e pos. 24895, prot 9222/vc59), avendo posto in essere l'Organismo le medesime violazioni della disciplina vigente ed atteso che la seconda astensione, proclamata il 21 luglio 2006, ha costituito di fatto la prosecuzione, senza soluzione di continuità (essendo esclusi solo sabato 22 e domenica 23 luglio 2006), dell'astensione indetta in data 5 luglio 2006 per i giorni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2006

## CONSIDERATO

- che la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, all'art. 1, comma 2, lett. a) individua l'amministrazione della giustizia come servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;

- che ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 146/1990 e successive modificazioni, le disposizioni in tema di preavviso e di durata massima della prima azione di sciopero non si applicano nei casi di "astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori" e che ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Regolamentazione provvisoria "potrà non essere rispettato l'obbligo di preavviso ai sensi anche dell'art. 2 co. 7° della legge n. 146, come modificata ed integrata dalla l. n. 83/2000, nei soli casi in cui l'astensione venga proclamata in difesa dell'ordine costituzionale ovvero per grave attentato ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie del processo";

- che la previsione di cui all'art. 2 comma 3 della Regolamentazione provvisoria deve essere necessariamente interpretata alla luce delle previsioni di cui all'art. 2, comma 7 della legge, come sottolineato nella delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002, ai sensi della quale la formula "astensione ... proclamata in difesa delle garanzie essenziali del processo" va intesa come ricompresa nelle ipotesi che immediatamente la precedono ("difesa dell'ordine costituzionale" e reazione "a gravi attentati ai diritti fondamentali del cittadino")(cfr., tra le altre, del. n. 05/55 del 2 febbraio 2005);

- che al fine di sostenere la legittimità della deroga al termine di preavviso di dieci giorni e alle limitazioni alla durata delle astensioni dal lavoro non è sufficiente invocare la motivazione della *"lesività costituzionale"* o del *"grave pregiudizio di diritti fondamentali dei cittadini"* nonché della *"compromissione delle garanzie essenziali del giusto processo"* (per richiamare le espressioni testualmente utilizzate dall'organismo Unitario dell'Avvocatura) poiché tali motivi in tanto possono rilevare in quanto integrino gli estremi della difesa dell'ordine costituzionale di cui al sopra richiamato art. 2 comma 7 della legge n. 146/1990 e successive modifiche;

- che le fattispecie di cui all'art. 2, comma 7, sono deroghe tassative alle regole ordinarie che disciplinano le astensioni dal lavoro e, come tali, soggette ad una interpretazione stretta e non possono essere derogate da atti di livello inferiore quali i codici di autodisciplina e le regolamentazioni provvisorie;

- che l' affermazione di carattere generale contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 276/1993, secondo la quale le ipotesi dell'art. 2, comma 7, legge n. 146/1990, "ineriscono alla persona e a interessi fondamentali della collettività", non può essere invocata per giustificare l'applicazione di tale norma a qualsiasi astensione proclamata per la tutela di diritti della persona e degli interessi fondamentali della collettività perché per la realizzazione di ciascuna delle fattispecie previste devono ricorrere elementi più specifici;

- che la Commissione, successivamente a tale sentenza della Corte Costituzionale, ha ritenuto che l'art. 2, comma 7, della legge n. 146/1990 "nel richiamare gli eventi lesivi dell'ordine costituzionale, si riferisce a situazioni di eccezionale gravità tali da mettere in pericolo le istituzioni democratiche e non comprende le astensioni di protesta politico-economica" (delibera n. 337 dell'8.5.1997; v. altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 290 del 1974) e che la norma in questione fa " principale riferimento ad ipotesi di sovvertimento violento – o pericolo di sovvertimento violento – dell' ordinamento statale da parte di poteri o soggetti usurpatori" (delibera n. 78 dell'11.2.1999);

che in definitiva lo sciopero in difesa dell'ordine costituzionale è quello proclamato allorché siano minacciati i valori fondanti del nostro sistema di governo democratico e di libertà individuali e collettive;

che una tale situazione non ricorre nel caso di specie, riguardo al quale le asserite incostituzionalità del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 possono essere fatte valere attraverso gli ordinari rimedi di costituzionalità;

- che oltre alla regola in materia di preavviso è stata violata quella relativa alla durata massima dell'astensione, di cui all'art. 2 comma 4 della Regolamentazione provvisoria, laddove è previsto che "...in ogni caso, la prima astensione, quale ne sia la motivazione, non può eccedere sette giorni";

### **VALUTA NEGATIVAMENTE**

ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater e 13, comma 1 lett. i) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il comportamento dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura per le astensioni di cui in premessa, rilevando la violazione dell'art. 2 comma 1 legge 146/1990 e successive modifiche nonché dell'art. 2, commi 1 e 4, della Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, con riferimento al mancato rispetto del termine di preavviso e del limite di durata dell'astensione;

### **RITIENE**

che nel caso di specie, tenuto conto delle cause di insorgenza del conflitto, la sanzione debba essere determinata nella misura di euro 25.000,00 (venticinquemila/00);

## DELIBERA

ai sensi dell'art. 4, comma 4, legge n. 146/1990 e successive modifiche, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per un ammontare economico pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) nei confronti dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, in persona del Presidente *pro-tempore*, Avv. Michelina Grillo;

## INVITA

la Direzione Provinciale del Lavoro – Sezione Ispettorato del lavoro di Roma ad adottare apposita ordinanza ingiunzione in esecuzione della presente deliberazione, a carico dell'Avv. Michelina Grillo, in qualità di Presidente *pro-tempore* dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, ai sensi dell'art. 4 comma 4, della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, a trasmettere alla Commissione di Garanzia l'ordinanza ingiunzione adottata, nonchè a comunicare l'avvenuta esecuzione ai sensi dell'art. 4, comma 4 quater della legge n. 146/1990 e successive modificazioni;

## AVVERTE

che avverso la presente delibera è ammesso il ricorso al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 20 *bis* legge n. 146/1990 e successive modificazioni, nei termini di prescrizione;

## DISPONE

la notifica della presente delibera alla Direzione Provinciale del Lavoro – sezione Ispettorato del lavoro di Roma, all'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana e all'avv. Michelina Grillo in qualità di Presidente *pro tempore* dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana;

## DISPONE

altresì, la comunicazione al Ministro della Giustizia, nonché la trasmissione, ai sensi dell'art. 13 lett. n.) l. n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

**IL PRESIDENTE**  
**(Antonio Martone)**

